

Edizione di mercoledì 14 giugno 2017

ISTITUTI DEFLATTIVI

Autoliquidazione con sanzioni “soft” nella voluntary-bis

di **Nicola Fasano**

IMPOSTE SUL REDDITO

Vitto, alloggio e formazione: a regime le nuove regole per i professionisti

di **Alessandro Bonuzzi**

IMPOSTE SUL REDDITO

Effetti fiscali in capo al socio assegnatario

di **Sandro Cerato**

CONTENZIOSO

Gli effetti della conciliazione giudiziale dinanzi al giudice tributario

di **Angelo Ginex**

ACCERTAMENTO

L'accertamento analitico nel reddito d'impresa

di **Dottryna**

ISTITUTI DEFLATTIVI

Autoliquidazione con sanzioni “soft” nella voluntary-bis

di **Nicola Fasano**

Panama va considerato come Paese **black list “senza accordo”**. Il **waiver** in caso di capitali in **Svizzera non è più necessario**. Il **cumulo giuridico** per le sanzioni in tema di monitoraggio fiscale di fatto **non trova applicazione pratica**. **Niente maggiorazioni** a carico del contribuente che opta per **l'autoliquidazione** in caso di **riqualificazione giuridica** della fattispecie da parte dell'Agenzia delle Entrate. La congruità del versamento in sede di autoliquidazione si riscontra per **ciascuna annualità** interessata dalla VD ed è possibile scegliere l'autoliquidazione **solo per alcuni degli anni** oggetto di regolarizzazione e attendere gli atti dell'Agenzia delle Entrate per gli altri.

Questi alcuni degli **spunti più interessanti** desumibili dalla [circolare 19/E/2017](#) pubblicata **ieri** dall'Agenzia delle Entrate, anche se si avverte la **manca di esempi numerici** che avrebbero sicuramente aiutato a fare più chiarezza soprattutto per quanto riguarda la procedura di autoliquidazione.

Sotto il profilo della **“geografia fiscale”** l'Amministrazione finanziaria conferma che i benefici previsti, sia sotto il profilo della misura delle sanzioni che dei termini di accertamento, sono estesi in questa edizione anche a Paesi come **Hong Kong, Isole Cayman, Cook, Guernesey, Gibilterra, Isola di Man e Jersey** con cui alla data del **24 ottobre 2016** (data di entrata in vigore del [D.L. 193/2016](#) che ha riaperto i termini per aderire alla sanatoria) è entrato in vigore un accordo che consenta l'effettivo scambio di informazioni con l'Italia. Se ne deduce, pertanto, che **resta fuori dal novero dei Paesi “virtuosi” Panama** (e dunque si applica *in primis* il raddoppio dei termini di accertamento) in quanto l'accordo per lo scambio di informazioni, **seppur sottoscritto**, non è entrato in vigore entro la fatidica data del 24 ottobre scorso.

L'Agenzia delle Entrate, inoltre, precisa che **non è più necessario esibire il waiver** qualora si intenda lasciare i capitali in Paesi comunque **inclusi nella “white list”** del D.M. 4.9.1996 come di recente aggiornata (dai DD.MM. 9.8.2016 e 23.03.2017 che hanno aggiunto, fra gli altri Paesi come la **Svizzera e Montecarlo**).

Sotto il **profilo sanzionatorio**, peraltro, ai fini del **monitoraggio**, l'effettiva operatività del **cumulo giuridico** (con applicazione della sanzione più grave aumentata di un quarto e della metà) secondo le disposizioni dell'[articolo 12, commi 1 e 5, D.Lgs. 472/1997](#), di fatto **viene preclusa** dal limite dell'[articolo 16, comma 3, D.Lgs. 472/1997](#) che comunque prevede lo **“scoglio” insormontabile** (almeno secondo l'Agenzia) **dei minimi edittali** che in sostanza riporta al cumulo materiale.

Del resto, l'Amministrazione finanziaria precisa più volte come, in linea generale, la *ratio* del legislatore è quella di **non premiare i "ritardatari"** rispetto a quei contribuenti più solerti che hanno aderito alla prima edizione della *voluntary*, tanto è vero che anche le sanzioni ai fini delle imposte, secondo l'Agenzia delle Entrate, **sono quelle "vecchie" precedenti alla riforma del 2015**, non trovando dunque applicazione il principio del *favor rei* così come avvenuto nella precedente edizione della VD: così ad esempio la **sanzione base in caso di infedele dichiarazione è quella del 100%** (e non quella del 90%) della maggiore imposta. Allo stesso modo gli anni a partire dai quali si "inizia" la regolarizzazione sono **gli stessi della precedente edizione** (così, per esempio, si parte dal **periodo di imposta 2009 per il monitoraggio e dal 2010 per le imposte** in caso di dichiarazione presentata sempre che non scatti il raddoppio dei termini).

Ciò detto, i chiarimenti più attesi riguardavano sicuramente la **procedura di autoliquidazione** degli importi dovuti, la vera novità, sotto il profilo procedurale, della *voluntary-bis*.

Sul punto l'Agenzia delle Entrate precisa che:

- l'eventuale scostamento che dà adito all'applicazione della **maggiorazione del 3 o 10%**, a seconda dei casi, va rilevato confrontando gli importi indicati **nell'istanza di accesso** alla procedura con **quanto effettivamente versato** dal contribuente;
- la congruità del versamento spontaneo deve essere valutata da parte dell'Ufficio con riguardo a **ciascuna annualità oggetto della procedura**, potendo lo stesso risultare carente per alcune di esse e congruo per altre;
- le maggiorazioni **non possono comunque trovare applicazione** nel caso in cui la carenza del versamento spontaneo sia **conseguenza di una riqualificazione giuridica** della fattispecie da parte dell'Amministrazione finanziaria rispetto a quella ipotizzata dal contribuente in sede di autoliquidazione (ad esempio, in caso di erronea applicazione di un'imposta sostitutiva in luogo di imposizione ordinaria);
- il contribuente comunque può optare per **autoliquidare gli importi relativi a talune annualità** e attendere invece gli atti dell'Agenzia delle Entrate per gli altri.

A ciò, peraltro, si deve aggiungere che gli **emendamenti approvati dalla Camera alla c.d. "manovrina"** ([D.L. 50/2017](#), ovviamente non commentato dalla circolare visto che è ancora in corso l'*iter* di approvazione definitiva) portano in dote, fra l'altro, proprio con riferimento alle somme dovute in caso di insufficienza del versamento in autoliquidazione:

- da un lato, il fatto che le **riduzioni delle sanzioni sulle somme ancora dovute sono comunque quelle "massime"** (e non le riduzioni più lievi che scattano in caso di liquidazione da parte dell'Ufficio, come prevede l'attuale [articolo 5-octies D.L. 167/1990](#));
- e dall'altro, che fermo restando l'applicazione della suddetta maggiorazione del 3 o 10%, in ogni caso, gli importi dovuti **non possono essere superiori a quelli che sarebbero stati dovuti in caso di liquidazione da parte degli Uffici** (in cui le riduzioni delle sanzioni sono minori rispetto all'autoliquidazione, ma non si "rischia" la

maggiorazione del 3 o 10%).

Nella circolare trovano spazio poi precisazioni in ordine alla **regolarizzazione di contanti e valori al portatore** (come ad esempio i gioielli) posseduti **in Italia o all'estero**, che tuttavia rischiano seriamente di rimanere lettera morta visto lo **scarso appeal della relativa disciplina** (imputazione a tassazione del relativo valore nel 2015 e nei quattro anni precedenti salvo una problematica, se non diabolica, prova contraria).

La circolare, da ultimo, ai fini degli **esoneri dichiarativi**, precisa che è possibile “liquidare” nella relazione di accompagnamento gli importi dovuti sugli *asset* e relativi redditi oggetto di VD (che “arriva” fino 2015) per il **solo periodo di imposta 2016**, ma non necessariamente anche la quota parte del 2017 (fino al momento di presentazione dell'istanza).

Non resta dunque che puntare il mirino sulla scadenza dell'invio delle istanze da effettuarsi **entro il prossimo 31 luglio**, con la possibilità di presentare delle “**integrative**” **entro il 30 settembre**, data in cui dovrà essere presentata la documentazione accompagnatoria e versata almeno **la prima rata** degli importi dovuti se si opta per l'autoliquidazione.



La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

IMPOSTE SUL REDDITO

Vitto, alloggio e formazione: a regime le nuove regole per i professionisti

di **Alessandro Bonuzzi**

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di ieri della **L. 81/2017**, recante “**Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato**”, entrano in vigore le **nuove disposizioni** relative alla deducibilità dal **reddito di lavoro autonomo** delle spese **alberghiere**, di **vitto** e di **formazione**.

Le modifiche, che riguardano il [comma 5 dell’articolo 54 del Tuir](#), devono essere accolte con **favore** poiché, da un lato, allargano il perimetro di deducibilità e, dall’altro, riducono gli adempimenti. Per espressa disposizione normativa, le **novelle hanno effetto a decorrere dal 2017**.

Si prevede che per le spese relative a prestazioni **alberghiere** e di **somministrazione di alimenti e bevande**, se

- **sostenute** dal **professionista** per l’esecuzione dell’incarico e
- **addebitate** da questo in modo **analitico** in capo al **committente**,

non trovano più applicazione i **limiti deducibilità** ordinariamente applicabili del 75% e, comunque, del 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.

Altra novità riguarda le **spese sostenute direttamente dal committente** a beneficio del professionista per l’esecuzione di un incarico. In pratica, le regole applicabili nel 2016 alle sole spese di vitto e alloggio vengono estese dal 2017 a **tutte le tipologie di spesa** e non solo alle spese di **viaggio** come previsto dal decreto fiscale ([D.L. 193/2016](#)). Pertanto, qualsiasi spesa pagata direttamente dal committente **non costituisce compenso** in natura per il professionista e, quindi:

- **non** deve essere indicata nella **fattura** emessa dal professionista a fronte del servizio prestato;
- **non** costituisce un **costo deducibile** dal reddito di lavoro autonomo del professionista.

Per il **committente**, la deducibilità del costo sostenuto non è più subordinata alla ricezione della parcella del professionista ma dipende dalle regole ordinariamente applicabili alla rispettiva categoria reddituale di “appartenenza”.

Infine, cambia anche il trattamento delle spese di formazione sostenute dal professionista. Nello specifico, la nuova formulazione della norma prevede che le spese per l'**iscrizione a master** e a corsi di **formazione** o di **aggiornamento professionale**, nonché le spese di iscrizione a **convegni** e **congressi**, comprese quelle di **viaggio** e **soggiorno**, sono **integralmente deducibili** dal reddito di lavoro autonomo, entro il **limite annuo di 10.000 euro**.

Trattasi di un cambiamento non di poco conto, poiché si ricorda come la disciplina in vigore fino allo scorso anno fosse tutt'altro che benevola; difatti, la **deducibilità** delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, **incluse quelle di viaggio e soggiorno**, era limitata al 50% del loro ammontare.



Seminario di specializzazione

**NOVITÀ FISCALI DELLA MANOVRA CORRETTIVA E
DEL JOBS ACT**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMPOSTE SUL REDDITO

Effetti fiscali in capo al socio assegnatario

di **Sandro Cerato**

Nella [circolare AdE 37/E/2016](#) sono stati affrontati, tra gli altri, anche alcuni aspetti riguardanti gli **effetti fiscali** in capo ai **soci** derivanti dall'assegnazione agevolata, ed in particolare:

- l'**utilizzo delle riserve in sospensione d'imposta** con il pagamento dell'imposta sostitutiva del 13%;
- la quantificazione del dividendo tassabile;
- la **tassazione del differenziale negativo in capo ai soci di società di persone** (cd. "sottozero").

In relazione al primo aspetto, l'assegnazione dei beni ai soci può richiedere l'utilizzo di **riserve in sospensione d'imposta** presenti nel patrimonio netto della società, nell'ambito delle quali rientrano tipicamente quelle iscritte a fronte della rivalutazione dei beni immobili negli scorsi esercizi in occasione delle numerose leggi di rivalutazione che sono intervenute. L'[articolo 1, comma 116, della L. 208/2015](#) prevede che in caso di utilizzo delle riserve in questione **la società deve corrispondere un'imposta sostitutiva pari al 13%**, e la [circolare 26/E](#) non aveva fornito alcuna precisazione in merito agli effetti che tale pagamento esplica in capo ai soci.

Nella circolare 37/E l'Agenzia precisa che il **pagamento della predetta imposta sostitutiva "libera le riserve utilizzate in sede di assegnazione ed è definitivo e liberatorio anche per i soci assegnatari di qualsiasi ulteriore tassazione"**. La precisazione assume particolare rilievo poiché consente di dare "semaforo verde" a tutte quelle operazioni di assegnazione agevolata di beni rivalutati effettuate da società il cui patrimonio netto è costituito in buona parte da tale riserva, con conseguente necessario utilizzo della stessa (**che comunque deve avvenire dopo aver utilizzato le altre riserve**).

L'Agenzia motiva la propria posizione precisando che **"tale impostazione risulta coerente a quanto emerge nella circolare 26/E del 2016, con riferimento all'imposta sostitutiva prevista sulla differenza tra il valore normale/catastale e il valore fiscale dei beni oggetto di assegnazione agevolata ai soci, ed è finalizzata a favorire la fuoriuscita del bene dal regime d'impresa"**. Pertanto:

- per i **soci di società di capitali**, il pagamento dell'imposta sostitutiva da parte della società determina l'irrilevanza in capo agli stessi dell'importo su cui la società ha pagato la sostitutiva. Conseguentemente, se la società ha utilizzato solo parzialmente la riserva in sospensione la parte della stessa che rimane nel patrimonio sociale è soggetta alle regole ordinarie (se distribuita è tassata anche in capo ai soci);

- per i **soci di società di persone**, al fine di evitare un doppio incremento del valore della partecipazione, il pagamento dell'imposta sostitutiva da parte della società non comporta alcun incremento del costo fiscale della partecipazione del socio.

In merito al dividendo in capo ai soci, per effetto dei chiarimenti forniti sugli effetti che derivano dal pagamento dell'imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta, l'Agenzia "aggiorna" il proprio pensiero in relazione all'importo che il **socio di società di capitali** deve assoggettare a tassazione per effetto dell'assegnazione del bene. Più in particolare, l'Agenzia conferma che l'importo assoggettato a tassazione corrisponde al valore normale utilizzato dalla società per la determinazione dell'imposta sostitutiva (e quindi quello catastale se la società ha fatto riferimento a tale valore) al netto degli importi soggetti a tassazione sostitutiva, ossia:

- gli importi soggetti all'imposta sostitutiva dell'8% (o del 10,5% per le società di comodo);
- gli importi soggetti all'imposta sostitutiva del 13% in presenza di utilizzo delle riserve in sospensione d'imposta (dopo aver utilizzato le eventuali riserve di utili e di capitali presenti nel patrimonio sociale).

Per quanto riguarda gli **effetti fiscali che derivano dall'assegnazione in capo ai soci di società di persone**, la circolare 37/E conferma innanzitutto quanto già precisato con la precedente circolare 26/E, vale a dire che l'assegnazione agevolata determina una **variazione del costo fiscale della partecipazione del socio**, e più precisamente:

- in aumento per l'importo soggetto ad imposta sostitutiva in capo alla società;
- in diminuzione in misura pari al valore normale utilizzato dalla società per l'assegnazione del bene al socio.

Tali indicazioni, si precisa nella circolare 37/E, sono valide anche per i soci di società di capitali che abbiano optato per la trasparenza fiscale di cui agli [articoli 115](#) e [116 del Tuir](#).

L'Agenzia poi ritorna sulla **circostanza in cui il valore normale/catastale del bene assegnato sia superiore rispetto al costo fiscale della partecipazione del socio** (in precedenza aumentato dell'importo assoggettato ad imposta sostitutiva in capo alla società), nel qual caso tale **differenza negativa (cd. "sottozero")** assume rilevanza fiscale in capo al socio stesso. Tale impostazione era già stata indicata nella precedente circolare 26/E, ma nel documento in questione l'Agenzia aggiunge che **"questo differenziale negativo non può essere attribuito al meccanismo di applicazione della disciplina agevolativa in esame, ma a vicende ad essa estranee quali, ad esempio, la circostanza che il socio assegnatario abbia acquistato la partecipazione ad un valore più basso rispetto al valore economico della società"**. In tal caso, la differenza in questione rileva quale utile tassabile in capo al socio, eventualmente fruendo della **tassazione separata** in presenza dei requisiti previsti dall'[articolo 17, comma 1, lett. l\), del Tuir](#) (cinque anni tra la costituzione della società e l'assegnazione del bene). Pare quindi di capire che **per effetto della sola assegnazione non dovrebbe determinarsi alcun reddito tassabile in capo al socio**,

trattandosi di un'operazione che riduce il patrimonio netto contabile e che in precedenza ha incrementato il costo fiscale della partecipazione del socio assegnatario.



CONTENZIOSO

Gli effetti della conciliazione giudiziale dinanzi al giudice tributario

di Angelo Ginex

La **conciliazione giudiziale** è uno **strumento deflattivo** del **contenzioso** attraverso cui è possibile **definire totalmente o parzialmente la controversia pendente** dinanzi al giudice tributario, anche attraverso la fattiva opera di collaborazione e di incentivazione da parte degli organi giudicanti.

A seguito delle modifiche apportate dal [D.Lgs. 156/2015](#), gli [articoli 48](#) e [48-bis D.Lgs. 546/1992](#) prevedono che la **definizione concordata** tra le parti in causa possa verificarsi dinanzi alla **Commissione tributaria provinciale e regionale**.

In particolare, il novellato [articolo 48 D.Lgs. 546/1992](#), rubricato “**Conciliazione fuori udienza**”, prevede che, in caso di accordo fuori udienza, le parti possano presentare un’**istanza congiunta**, sottoscritta personalmente o dai difensori, per la **definizione totale o parziale** della controversia.

Se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità della conciliazione, il giudice dichiara l’**estinzione del giudizio per cessata materia del contendere**. In caso di **accordo parziale**, nel rispetto del divieto di sentenze non definitive o parziali ex [articolo 35, comma 3, D.Lgs. 546/1992](#), il giudice dichiara la **parziale estinzione del giudizio per cessata materia del contendere**, disponendo per il resto il prosieguo della causa.

La **conciliazione fuori udienza** si perfeziona con la **sottoscrizione dell’accordo**, nel quale sono indicate le somme dovute, i termini e le modalità di pagamento, che costituisce **titolo per la riscossione** delle somme dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

L’[articolo 48-bis D.Lgs. 546/1992](#), rubricato “**Conciliazione in udienza**”, prevede invece che ciascuna delle parti possa presentare, fino a dieci giorni liberi prima della data di trattazione, un’**istanza** per la **conciliazione totale o parziale** della controversia. All’udienza, la Commissione tributaria, se sussistono le condizioni di ammissibilità, **invita le parti alla conciliazione**, potendo concedere anche un **rinvio** per l’eventuale perfezionamento dell’accordo.

La **conciliazione in udienza** si perfeziona con la **redazione del processo verbale**, nel quale sono indicate le somme dovute, i termini e le modalità di pagamento, che costituisce **titolo per la riscossione** delle somme dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al

contribuente. A seguito dell'intervenuta conciliazione, la Commissione dichiara l'**estinzione del giudizio per cessata materia del contendere**.

L'[articolo 48-ter D.Lgs. 546/1992](#) prevede l'applicazione del beneficio della **riduzione delle sanzioni** al 40% del minimo previsto dalla legge, qualora l'accordo intervenga in primo grado di giudizio, e al 50% del minimo previsto dalla legge, se la conciliazione avviene in appello.

Il **versamento delle somme dovute** o, in caso di rateizzazione, della prima rata va effettuato **entro venti giorni** da quando è stato sottoscritto l'accordo, in caso di conciliazione "fuori udienza", o da quando è stato redatto il processo verbale, in caso di conciliazione "in udienza".

In caso di **mancato pagamento** delle somme dovute entro il termine previsto o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all'**iscrizione a ruolo delle residue somme dovute** a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della **sanzione per omesso versamento**, prevista dall'[articolo 13 D.Lgs. 471/1997](#), aumentata della metà e applicata sull'importo residuo dovuto a titolo di imposta.



Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2.0

CON LUIGI FERRAJOLI

Scopri le sedi in programmazione >

ACCERTAMENTO

L'accertamento analitico nel reddito d'impresa

di **Dottryna**



L'accertamento analitico rappresenta la regola generale da seguire nell'attività di accertamento del reddito imponibile e del volume d'affari dei contribuenti, realizzato attraverso la puntuale ricostruzione di ciascuna categoria reddituale e di ogni singola operazione rilevante ai fini dell'Iva.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "Accertamento", la relativa *Scheda di studio*.

Il presente contributo si occupa nello specifico dell'accertamento analitico ai fini della rideterminazione da parte del Fisco del reddito d'impresa.

Nell'ambito dei **soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili**, l'accertamento analitico viene spesso identificato anche come "**accertamento contabile**". Tale espressione evidenzia al meglio la stretta connessione esistente tra il **controllo** e la **contabilità del contribuente**, che deve quindi essere **considerata nel complesso attendibile** (circolare MEF del 23 maggio 1978 n. 29/410811).

Questa metodologia di accertamento per le imposte dirette si basa sulle disposizioni previste dall'**articolo 39, comma 1, lettere a), b), c), del D.P.R. 600/1973** e risulta altresì applicabile anche ai titolari di redditi derivanti dall'esercizio di **imprese minori, arti e professioni** (comma terzo del medesimo articolo), nonché, in forza del rinvio operato dal successivo **articolo 40, primo e secondo comma**, ai **soggetti Ires**.

Il controllo si basa solo sulla **rettifica delle singole componenti attive o passive del reddito** così come rappresentate nelle scritture stesse che costituiscono, nella loro articolazione formale e sostanziale, il dato di riferimento per la **quantificazione della base imponibile** dell'imposta.

Tanto premesso appare tuttavia evidente come una **regolare tenuta della contabilità** non sottintenda necessariamente la **veridicità dei dati in essa esposti**, posto che il legislatore ha ritenuto applicabile il metodo analitico qualora:

- gli elementi indicati nella **dichiarazione** non corrispondano a quelli del **bilancio**, del **conto profitti e perdite** e dell'eventuale **prospetto esplicativo** di cui al **comma 1, dell'articolo 3 del D.P.R. 600/1973**, tenuto debito conto delle **interazioni tra norme civilistiche e fiscali** – [articolo 39, comma 1, lettera a) del D.P.R. 600/1973];
- **non siano state osservate esattamente** le disposizioni di cui al Titolo I, Capo VI (articoli 55 e successivi) del Tuir (modalità di determinazione del reddito d'impresa) – [articolo 39, comma 1, lettera b) del D.P.R. 600/1973];
- l'**incompletezza**, la **falsità**, o l'**inesattezza** degli elementi indicati nella **dichiarazione e nei relativi allegati** risulti, in modo **certo e diretto**, dalle attività di indagine condotte dall'Amministrazione finanziaria, nonché da **altri atti e documenti in suo possesso** – [articolo 39, primo comma, lettera c) del D.P.R. 600/1973].

In tutti i casi elencati è indubbio che l'**analiticità dell'accertamento** imponga, nel contempo, la necessità di **fondare la rettifica esclusivamente su elementi certi**.

L'**accertamento analitico** "puro" si fonda, pertanto, solo su rettifiche **derivanti da circostanze concrete e dimostrate** da parte dell'Amministrazione finanziaria, senza che vi sia il ricorso ad alcuna forma di presunzione, posto che in tale caso [cfr. **articolo 39, comma primo, lettera d), del D.P.R. 600/1973**] si rientrerebbe nell'ambito dell'**accertamento analitico-induttivo**.

Con riferimento all'**attività di indagine**, l'Amministrazione Finanziaria, per rilevare l'**incompletezza**, la **falsità**, o l'**inesattezza** degli elementi indicati dal contribuente, può avvalersi:

- dei **verbali** e dei **questionari** di cui ai **2 e 4) dell'articolo 32 del D.P.R. 600/1973**;
- degli **atti, dei documenti e dei registri trasmessi** a norma del **3) del medesimo articolo del DPR n. 600/1973**;
- delle dichiarazioni di altri soggetti;
- dei verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >